

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **51/1959** (ECLI:IT:COST:1959:51)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **PERASSI** - Redattore: - Relatore: **BATTAGLINI**

Udienza Pubblica del **14/10/1959**; Decisione del **10/11/1959**

Deposito del **21/11/1959**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **875 876**

Atti decisi:

N. 51

SENTENZA 10 NOVEMBRE 1959

Deposito in cancelleria: 21 novembre 1959

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 288 del 28 novembre 1959

Pres. PERASSI - Rel. BATTAGLINI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. TOMASO PERASSI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. GASPARO AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 670 Codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 febbraio 1959 dal Pretore di Lucca nel procedimento penale a carico di Bedini Emma e Bedini Fiorenzo, iscritta al n. 61 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del 21 marzo 1959;

2) ordinanza emessa il 7 marzo 1959 dal Pretore di Lucca nel procedimento penale a carico di Rufo Giuseppe, iscritta al n. 67 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 24 aprile 1959.

Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1959 la relazione del Giudice Ernesto Battaglini;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaello Bronzini per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto:

In data 1 giugno 1958 l'Autorità di p.s. di Lucca denunciava al Pretore di quella città Bedini Emma e Bedini Fiorenzo per avere mendicato in modo vessatorio all'ingresso della chiesa di S. Cristoforo. I denunciati venivano rinviati a giudizio per rispondere del reato preveduto dall'art. 670, comma secondo, Codice penale.

Nel dibattimento, che ebbe luogo il 21 febbraio 1959, il difensore di ufficio degli imputati proponeva preliminarmente la istanza di sospensione del giudizio, chiedendo la trasmissione degli atti a questa Corte costituzionale, in quanto la norma contenuta nel contestato art. 670 Cod. pen. si sarebbe dovuta ritenere costituzionalmente illegittima in relazione all'art. 38, ultimo comma, della Costituzione.

Il Pretore, ritenendo non manifestamente infondata la questione proposta, ordinava la sospensione del giudizio e rimetteva gli atti a questa Corte costituzionale.

L'ordinanza veniva regolarmente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 1959 e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato in data 25 febbraio 1959.

Si costituiva in giudizio dinanzi a questa Corte soltanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata dalla Avvocatura generale dello Stato, che sosteneva la infondatezza della proposta questione.

D'altra parte, in data 31 maggio 1958, l'Autorità di p. s. di Lucca denunciava Rufo Giuseppe per lo stesso reato di accattonaggio vessatorio, commesso nella medesima città in Via Fillungo.

Dinanzi alla Pretura di Lucca il dibattimento ebbe luogo alla udienza del 7 marzo 1959 e il difensore di ufficio dell'imputato propose preliminarmente la stessa questione di legittimità costituzionale dell'att. 670 Cod. pen., chiedendo la sospensione del dibattimento e la trasmissione degli atti a questa Corte.

Il Pretore, con ordinanza in pari data, accoglieva la istanza della difesa per motivi analoghi a quelli già enunciati nella ordinanza precedente.

Anche questa ordinanza veniva regolarmente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 5 aprile 1959 e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato il

12 marzo 1959.

Si costituiva, anche in questo giudizio, la sola Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e prendeva conclusioni analoghe a quelle già enunciate nella precedente causa.

In ordine alle due suddette ordinanze il Presidente di questa Corte ha disposto che vengano congiuntamente discusse.

Considerato in diritto:

Per le due menzionate cause, congiuntamente discusse, deve essere disposta dalla Corte anche la decisione con unica sentenza, data la identità di contenuto delle questioni proposte.

Non si può dubitare che sia del tutto inconsistente la dedotta questione relativa alla illegittimità costituzionale dell'art. 670 Cod. pen., in riferimento all'art. 38, ultimo comma, della Costituzione.

È vero che la illegittimità costituzionale può derivare anche da un contrasto indiretto fra la norma ordinaria e la norma costituzionale, ma il contrasto non sussiste, giacché la norma penale e la norma costituzionale che sarebbero in conflitto riguardano la tutela di beni giuridici del tutto diversi, che non possono essere, sotto alcuno aspetto, ricondotti a un paradigma comune.

La norma contenuta nell'art. 670 Cod. pen., anche nella forma aggravata di accattonaggio vessatorio, tutela soltanto il bene giuridico della tranquillità pubblica, con qualche riflesso sull'ordine pubblico; mentre invece la norma dell'ultimo comma dell'art. 38 della Carta costituzionale si propone esclusivamente di dichiarare la liceità della assistenza privata in concorso con l'assistenza pubblica che, nella prima parte dello stesso articolo, viene enunciata come principio generale obbligatorio per supreme esigenze sociali di solidarietà e di giustizia.

Né ha alcun fondamento l'obiezione, prospettata nelle ordinanze, che la richiesta della assistenza privata per mezzo dell'accattonaggio sia un modo di rendere possibile la assistenza stessa, giacché è fin troppo evidente che la libertà di prestare assistenza in forme private e ad iniziativa privata non comprende in alcun modo la libertà di accattonaggio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in epigrafe:

dichiara non fondata la questione, proposta con le ordinanze del 21 febbraio e 7 marzo 1959 del Pretore di Lucca, sulla legittimità costituzionale dell'art. 670 Codice penale, in riferimento all'art. 38, ultimo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10

novembre 1959.

TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI - GASPARO AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.